

Cerved Group S.p.A.

Via dell'Unione Europea n. 6A/6B
20097 San Donato Milanese (MI)

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

e p.c.

Al Collegio Sindacale

Milano, 15 dicembre 2021

Oggetto: Richiesta di integrazione ordine del giorno ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Cerved Group S.p.A. convocata per il 14 gennaio 2022

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'avviso pubblicato in data 13 dicembre 2021 per la convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Cerved Group S.p.A. (la "**Società**") per il giorno 14 gennaio 2022, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Con la presente, la Castor Bidco S.p.A., in qualità di socio titolare di complessive n. 178.365.223 azioni ordinarie della Società, pari al 91,34% del capitale sociale della Società, chiedono che, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), l'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti della Società sia integrato con l'aggiunta dei seguenti argomenti, da sottoporre all'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria:

"Parte ordinaria

Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Si allegano:

- (i) le comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati attestanti la titolarità in capo alla scrivente Castor Bidco S.p.A. di azioni della Società in misura superiore alla soglia del quarantesimo del capitale sociale prevista ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, allegata alla presente *sub* "A";
- (ii) la relazione illustrativa, che riporta le motivazioni della presente richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 4, del TUF, allegata alla presente *sub* "B".

Distinti saluti,



Castor Bidco S.p.A.

Luca Peyrano

Amministratore Unico

* * *

ELENCO ALLEGATI

- A. COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI
- B. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DA CASTOR BIDCO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL D.LGS. DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 DI INTEGRAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI CERVED GROUP S.P.A. CONVOCATA PER IL 14 GENNAIO 2022

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è redatta da Castor Bidco S.p.A. ("**Castor Bidco**"), ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), in qualità di azionista di Cerved Group S.p.A. ("**Cerved**" o la "**Società**"), in relazione alla propria richiesta, formulata in data 15 dicembre 2021, di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Cerved, convocata per il giorno 14 gennaio 2022, in unica convocazione, come da avviso pubblicato in data 13 dicembre 2021, con l'aggiunta dei seguenti argomenti, da sottoporre all'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria:

"Parte ordinaria

Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

*** ***** ***

Di seguito si illustrano le proposte sottoposte all'Assemblea.

*** ***** ***

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno – Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea degli azionisti di Cerved ha determinato, in data 25 novembre 2021, in 11 (undici) il numero dei membri del consiglio di Amministrazione della Società.

Alla luce delle dimissioni del consigliere Gianandrea De Bernardis, intervenute in data 25 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società in carica è attualmente composto da 10 membri, ovvero: Aurelio Regina (Presidente), Andrea Mignanelli (Amministratore Delegato), Luca Peyrano, Carlo Purassanta, Anna Zanardi, Elvina Finzi, Giulia Cavalli, Elena Toson, Stefano Caselli e Alessandra Ferrari.

I Consiglieri Aurelio Regina, Anna Zanardi, Elvina Finzi, Giulia Cavalli, Elena Toson, Stefano Caselli e Alessandra Ferrari hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal codice di *corporate governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance (ed. gennaio 2020)

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di amministrazione della Società non ha provveduto a cooptare un nuovo membro in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Alla luce di quanto precede, si propone di ridurre da 11 (undici) a 10 (dieci) il numero di membri del Consiglio di Amministrazione.

Si ritiene che il numero di 10 membri consenta una adeguata composizione del Consiglio, sia in termini di rappresentanza delle componenti esecutiva, non esecutiva e indipendente, sia in termini di diversificazione delle esperienze e professionalità presenti all'interno dell'organo amministrativo.

*** ***** ***

Alla luce di quanto precede, proponiamo all'Assemblea di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

delibera

- 1. di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione come determinato dall'Assemblea dei Soci del 25 novembre 2021 da 11 (undici) a 10 (dieci);*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato.”*

PARTE STRAORDINARIA

Punto 2 all'ordine del giorno – Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 16 novembre 2021, Castor Bidco ha annunciato al mercato di essere divenuta titolare di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Cerved, soglia prevista dall'art. 108, comma 2, del TUF per l'applicazione dell'obbligo di acquisto di azioni Cerved da parte degli azionisti che ne facciano richiesta (la "**Procedura di Sell-Out**"). In tale contesto, Castor Bidco ha altresì dichiarato la propria intenzione di non procedere al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Cerved.

A tale riguardo, si rammenta che le azioni Cerved saranno revocate dalla quotazione sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. (il "**Delisting**") a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo (fissato da Consob, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del TUF), delle azioni Cerved che dovessero essere cedute a Castor Bidco nel contesto della Procedura di Sell-Out (ovvero, in caso di avveramento dei presupposti, ad esito della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, secondo quanto disporrà Borsa Italiana).

In tale contesto, Castor Bidco intende proporre all'assemblea degli azionisti di Cerved di modificare lo statuto di Cerved mediante l'adozione dello statuto allegato alla presente Relazione sub Allegato A (lo "**Statuto Interinale**") con efficacia condizionata al Delisting, al fine di apportare le opportune modifiche correlate all'assunzione da parte dei Cerved dello *status* di società non quotata. Lo Statuto Interinale troverà applicazione dal Delisting e sino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Castor Bidco in Cerved – già all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Cerved convocata per il giorno 14 gennaio 2022 (la "**Fusione**") – data dalla quale entrerà in vigore lo statuto allegato al progetto di fusione approvato dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione in data 9 dicembre 2021 (il "**Nuovo Statuto**").

Lo Statuto Interinale prevede, tra l'altro, (i) la proroga del termine di durata di Cerved al 31 dicembre 2060; (ii) il divieto della costituzione di gravami sulle azioni; e (iii) l'attribuzione al socio titolare della maggioranza assoluta delle azioni di un diritto di prelazione in caso di trasferimento di azioni.

Si segnala che il meccanismo del voto di lista previsto nello statuto ad oggi vigente di Cerved ai sensi dell'articolo 147-ter TUF verrà mantenuto nello Statuto Interinale con gli

opportuni adeguamenti volti a renderlo coerente con la circostanza che Cerved assumerà lo status di società non quotata.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6.2 dello Statuto di Cerved, l'approvazione dello Statuto Interinale non dà luogo al sorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non concorreranno alla relativa deliberazione assembleare.

*** ***** ***

Alla luce di quanto precede, proponiamo all'Assemblea di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

delibera

1. *di modificare lo statuto sociale della Società, mediante adozione dello statuto allegato sub A, con efficacia dalla data della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Cerved sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., e fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A. (pertanto senza pregiudizio per la delibera di approvazione della suddetta fusione e della conseguente adozione del nuovo statuto allegato al progetto di fusione);*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri: (i) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti; (ii) compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese."*

Allegato A
Statuto Interinale

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Cerved Group S.p.A."

2. SEDE

2.1 La Società ha sede nel comune di San Donato Milanese (MI).

2.2 Con deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e/o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere.

3. OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o tramite società partecipate e controllate, delle seguenti attività:

- (i) gestione e commercializzazione di sistemi informativi sulle imprese, con particolare riferimento ai bilanci, e sulle persone, nonché di tutte le attività di business information;
- (ii) realizzazione e gestione di sistemi di rating e di scoring e di ogni altro sistema per la valutazione del rischio di credito;
- (iii) effettuazione di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto terzi e esplicazione di ogni attività connessa o conseguente;
- (iv) gestione di servizi di credit bureau;
- (v) realizzazione di studi e ricerche sul posizionamento competitivo delle imprese, sulle strutture e sulle prospettive di settori economici e di aree geografiche;
- (vi) predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati e sistemi informativi;
- (vii) gestione di servizi di elaborazione automatica dati connessi con i servizi offerti dalla società;
- (viii) predisposizione di proprie reti per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di dati;
- (ix) produzione, vendita, distribuzione e noleggio di software di base e applicativo e di servizi di collegamento e di utilizzazione di banche dati;
- (x) progettazione, realizzazione e gestione di servizi per conto terzi nell'ambito dei settori di cui al presente articolo;
- (xi) effettuazione anche per conto terzi, di analisi e valutazioni economico finanziarie e di studi e ricerche di economia applicata, nonché svolgimento di attività editoriali in materia economica e finanziaria, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
- (xii) l'assistenza per l'analisi finanziaria, per l'utilizzo dei sistemi informativi e per l'automazione;
- (xiii) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione nelle predette materie;

- (xiv) la prestazione di servizi finalizzati al recupero di crediti in sofferenza, su incarico della clientela esercente l'attività d'impresa; in particolare i servizi svolti consistono in quanto segue: (i) reperire e contattare il debitore insolvente, (ii) appurare i motivi del mancato pagamento, (iii) relazionare al creditore interessato i fatti, le circostanze e le notizie utili per il buon fine del credito, (iv) svolgere in sostanza ogni attività inerente alla fase pre-legale-giudiziale di recupero dei crediti insoluti;
- (xv) l'assunzione di incarichi di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, con o senza rappresentanza, per la promozione della conclusione di contratti nei settori della commercializzazione di banche dati e di informazioni economico statistiche e del recupero crediti per conto terzi;
- (xvi) la prestazione di servizi di valutazioni, per conto proprio o di terzi, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali a fini assicurativi, bancari, gestionali e commerciali. A tal fine la società potrà:
- (a) acquisire incarichi, anche attraverso una propria rete di collaboratori ovvero ai fini di affidamento degli incarichi a soggetti terzi qualificati, relativi alla gestione e all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, indici, elaborati, consulenze e perizie;
 - (b) svolgere attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione, di gestione e coordinamento delle attività di cui sopra;

il tutto nel rispetto delle norme sulle attività professionali riservate;

(xvii) l'attività di assistenza e consulenza di marketing, ricerche di mercato e sondaggi, a supporto della definizione e implementazione di piani di miglioramento della relazione con i clienti, sia esterni che interni, in tutti i mercati, canali distributivi e aree geografiche; l'attività di orientamento al cliente di risorse umane e sistemi informativi; l'attività di supporto al miglioramento di produttività e profittabilità delle azioni di contatto commerciali e di misurazione delle prestazioni sui clienti; l'attività di qualificazione dei prospects e di supporto alle reti di vendita; l'attività di comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e delle loro motivazioni d'acquisto, di rilevazione dei comportamenti d'acquisto, della soddisfazione e della fedeltà, di misura dei potenziali e trend di mercato, di segmentazione della domanda; di definizione dei sistemi di offerta, modelli di mercato e di business. La società offre ricerche su commessa e multi cliente; effettua ricerche quantitative e qualitative e interventi di cliente misterioso; effettua raccolte dati attraverso interviste personali, telefoniche, postali e email internet con risorse e proprie e di terzi partners; fornisce analisi statistiche e modellistiche e report con tavole statistiche sui risultati e indicazioni per le priorità di miglioramento; con risorse proprie e di terzi partners la società offre servizi di telemarketing e fornisce applicativi software di CRM.

3.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può esercitare l'attività di direzione, coordinamento e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nei confronti ed a favore delle imprese controllate, controllanti, collegate e comunque all'interno del gruppo di cui essa è parte; può inoltre assumere, a scopo di stabile investimento e con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

3.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

3.4 A tal fine, la Società può:

- (i) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- (ii) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili Sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. DURATA

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

5. DOMICILIO

5.1 Il domicilio, eventualmente completo di indirizzo PEC e di posta elettronica, dei soci per i loro rapporti con la Società è quello da loro dichiarato e risultante dal libro soci della Società.

5.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci della Società, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 50.521.142,00 diviso in n. 195.274.979 Azioni, prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Possono essere conferiti a favore della Società beni in natura, crediti e danaro. Le Azioni possono essere attribuite ai soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti in presenza del consenso dei soci interessati.

6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di Azioni aventi diritti diversi da quelli delle Azioni già emesse.

6.4 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di speciali categorie di Azioni o altra tipologia di Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari partecipativi da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

7. AZIONI

7.1 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

7.2 Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi.

7.3 Le Azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

7.4 In caso di comproprietà di Azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.5 La titolarità anche di una sola Azione comporta l'adesione al presente Statuto e alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e al presente Statuto.

8. OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari (convertibili o meno) nei limiti e secondo le previsioni di legge.

8.2 L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili spetta all'assemblea straordinaria. La competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili spetta invece all'organo amministrativo con le modalità di cui all'articolo 2410, comma 2, Codice Civile.

8.3 La Società può ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

9. DIRITTO DI RECESSO

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto (i) la proroga del termine di durata della Società, indipendentemente dalla durata di tale proroga, nonché (ii) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione degli Strumenti Finanziari.

9.2 Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ai criteri di determinazione del valore delle Azioni e al procedimento di liquidazione.

10. TRASFERIMENTI

10.1 Gli Strumenti Finanziari sono liberamente Trasferibili, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

10.2 Senza il preventivo consenso scritto di tanti soci rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta delle Azioni in circolazione, non è consentito il Trasferimento parziale di Strumenti Finanziari da parte di un socio, che potrà, pertanto, Trasferire i propri Strumenti Finanziari solo laddove il Trasferimento abbia ad oggetto tutti e non meno di tutti gli Strumenti Finanziari del suddetto socio, in favore di uno o plurimi beneficiari.

10.3 Ogni Trasferimento di Strumenti Finanziari eseguito in violazione del presente Statuto è inopponibile alla Società e agli altri soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità degli Strumenti Finanziari acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso, gli amministratori non sono autorizzati ad iscrivere il Trasferitario nel libro soci della Società.

11. DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PEGNO

11.1 È vietato a ciascun socio costituire pegni su uno o più Strumenti Finanziari senza il preventivo consenso scritto di tanti soci rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta delle Azioni in circolazione, ad eccezione della costituzione di pegno a garanzia di finanziamenti erogati a favore della Società o di suoi Affiliati.

12. DIRITTO DI PRELAZIONE

12.1 Qualora un socio titolare di un numero di Azioni inferiore al 50% delle Azioni in circolazione (ai fini del presente Articolo, il "**Socio Trasferente**") intenda Trasferire i propri Strumenti Finanziari (ai fini del presente Articolo, gli "**Strumenti Finanziari da Trasferire**") a un terzo e/o a un socio (ai fini del presente Articolo, il "**Potenziale Cessionario**"), il Socio Trasferente deve preventivamente offrire in prelazione gli stessi al socio che, alla data di invio della Comunicazione di Trasferimento (come definita di seguito), sia titolare di un numero di Azioni superiore al 50% delle Azioni in circolazione (il "**Socio Ricevente**"), secondo le modalità previste dal presente Articolo 12 (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine, il Socio Trasferente dovrà inviare al Socio Ricevente e, in copia, all'organo amministrativo, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, apposita comunicazione scritta che avrà valore di proposta irrevocabile di vendita (la "**Comunicazione di Trasferimento**") che (1) indichi la circostanza che il Socio Trasferente ha sottoscritto con il Potenziale Cessionario un contratto vincolante per l'acquisto degli Strumenti Finanziari

da Trasferire, e che (2) dovrà contenere copia del contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente, in cui sia indicato quanto segue:

- (i) l'identità del Potenziale Cessionario (e degli eventuali titolari effettivi), ivi inclusa l'indicazione del relativo eventuale gruppo di appartenenza e/o della società Controllante ultima;
- (ii) il numero degli Strumenti Finanziari da Trasferire, la percentuale di capitale sociale della Società rappresentata dagli Strumenti Finanziari da Trasferire e il relativo valore nominale (se del caso, implicito);
- (iii) il corrispettivo per il Trasferimento al Potenziale Cessionario degli Strumenti Finanziari da Trasferire (e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario (ai fini del presente Articolo, il "**Prezzo Offerto**"); e
- (iv) la data (che non potrà essere in ogni caso inferiore a 90 Giorni Lavorativi e superiore a 12 mesi dalla data di invio della Comunicazione di Trasferimento) e il luogo in cui è prevista l'esecuzione del Trasferimento e ogni altro termine e condizione del prospettato Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire (ivi incluse le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinato il Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di indennizzo eventualmente pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario).

12.2 Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto dei rispettivi Strumenti Finanziari da Trasferire, ciascun socio dovrà trasmettere la propria Comunicazione di Trasferimento con riferimento ai propri Strumenti Finanziari da Trasferire.

12.3 Ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi od operazioni a titolo oneroso con corrispettivo diverso dal denaro (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la fusione e la scissione), ovvero ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi a titolo gratuito, il Socio Trasferente dovrà indicare nella Comunicazione di Trasferimento:

- (i) il prezzo in denaro al quale il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato, che dovrà essere equivalente al Fair Value del/i bene/i in natura offerto/i come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, nonché, laddove il Trasferimento sia la conseguenza di una fusione ovvero una scissione, il rapporto di concambio (e l'eventuale conguaglio in denaro) applicabile a ciascun Strumento Finanziario da Trasferire;
- (ii) in caso di Trasferimento a titolo gratuito, il valore di recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire (da calcolarsi sulla base dei criteri previsti ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile) (il "**Valore di Recesso**").

12.4 In mancanza dell'indicazione delle informazioni di cui al precedente Paragrafo 12.1 e/o, ove applicabili, di cui al Paragrafo 12.3, la Comunicazione di Trasferimento resterà priva di effetti e il Socio Trasferente non potrà procedere al Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire.

12.5 Entro il 60° Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, a pena di decadenza, il Socio Ricevente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando apposita comunicazione scritta al Socio Trasferente e, per conoscenza, all'organo amministrativo, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, nella quale sia manifestata la volontà irrevocabile e incondizionata di acquistare tutti - e non meno di tutti - gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto ai precedenti Paragrafi 12.3(i) e 12.3(ii), in quanto applicabili) e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento, e agli altri termini e condizioni di cui al contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente allegato alla Comunicazione di Trasferimento (la "**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**") e siano indicati la data (in ogni caso entro e non oltre 60 Giorni Lavorativi dallo scadere del termine per l'esercizio della

Prelazione, salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 12.6) e il luogo nel quale si procederà all'acquisto degli Strumenti Finanziari da Trasferire. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Esercizio della Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta, con la sola eccezione delle condizioni sospensive dell'ottenimento del nulla-osta *antitrust* e/o in materia di c.d. golden power (ove effettivamente necessario in virtù di norme imperative di legge) e dell'adempimento degli obblighi derivanti da norme imperative di legge o regolamentari.

12.6 Il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire oggetto del Diritto di Prelazione, entro 60 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Esercizio della Prelazione. Resta comunque inteso che il suddetto termine verrà posticipato al 60° Giorno Lavorativo successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione preventiva al Trasferimento da parte di ogni competente autorità, ove necessario in applicazione di norme inderogabili di legge o regolamentari e a condizione che la parte competente richieda tale autorizzazione nelle forme di legge entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio della Prelazione.

12.7 Qualora il Socio Ricevente non abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, allora il Diritto di Prelazione si intenderà a tutti gli effetti non esercitato. In tal caso, il Socio Trasferente dovrà dare esecuzione agli obblighi assunti nei confronti del Potenziale Cessionario Trasferendo tutti, e non meno di tutti, gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, ad un corrispettivo non inferiore e a termini e condizioni non più favorevoli del Prezzo Offerto e dei termini e condizioni indicati nel contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente allegato alla Comunicazione di Trasferimento.

12.8 Qualora il Trasferimento al Potenziale Cessionario non sia perfezionato entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, il Socio Trasferente, qualora intendesse procedere a un Trasferimento, dovrà nuovamente dare corso alle procedure di cui al presente Articolo per consentire al Socio Ricevente l'esercizio del Diritto di Prelazione.

12.9 Al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 12.3, il Socio Ricevente che intende esercitare il relativo Diritto di Prelazione potrà comunicare al Socio Trasferente - con la Comunicazione di Esercizio della Prelazione - che intende procedere alla rideterminazione del Fair Value del/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento gratuito, del Valore di Recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire. In tal caso, il valore in denaro attribuibile al/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento gratuito, il Valore di Recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire sarà determinato dall'Esperto Indipendente. L'Esperto Indipendente dovrà comunicare le proprie conclusioni al Socio Trasferente e al Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5 (e, per conoscenza, all'organo amministrativo). La determinazione dell'Esperto Indipendente sarà definitiva e vincolante per il Socio Trasferente e il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5. In tal caso, la compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire e il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il 20° Giorno Lavorativo successivo al ricevimento delle conclusioni dell'Esperto Indipendente sulla base della determinazione di quest'ultimo. Entro lo stesso termine, il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5 potrà rinunciare all'esercizio del Diritto di Prelazione con comunicazione da inviarsi al Socio Trasferente (e, per conoscenza, all'organo amministrativo) laddove il prezzo determinato dall'Esperto Indipendente fosse superiore a quello indicato dal Socio Trasferente. In caso di conferma da parte dell'Esperto Indipendente del Fair Value del/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire ovvero del Valore di Recesso (a seconda dei casi), i costi dell'Esperto Indipendente saranno a carico del Socio Ricevente che ha inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 12.9. Diversamente, il costo dell'Esperto Indipendente sarà a carico del Socio Trasferente per il 50% e del Socio Ricevente che ha inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 12.9, per il residuo 50%.

12.10 Ove richiesto dal Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova alla Società e al Socio Ricevente dell'avvenuto Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica dell'atto di Trasferimento sottoscritto dal Potenziale Cessionario entro 5 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

13.2 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta delle Azioni aventi diritto di voto presenti in assemblea.

13.3 È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- (i)* sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii)* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii)* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 L'assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati ai sensi della normativa applicabile, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione e/o dal Presidente del consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, mediante avviso, spedito ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci, oppure pubblicato su un quotidiano tra "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale" almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea stessa, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea dei soci.

15. ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

15.1 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, entro 180 giorni da tale data, o comunque entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge.

16. ASSEMBLEA TOTALITARIA

16.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega) e partecipa all'assemblea dei soci la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi.

17. LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE E A VOTARE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 Hanno diritto di voto coloro che sono legittimati nei confronti della Società, a norma di legge.

17.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci e possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. In caso di Azioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

17.3 Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

18. QUORUM ASSEMBLEARI

18.1 L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

19. ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, nominati con le maggioranze di legge.

19.2 Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque fino a un massimo di 3 esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dal presente Statuto.

19.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso della disciplina di legge di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

19.4 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 2 giorni di calendario prima della data dell'assemblea.

19.5 Hanno diritto di presentare le liste quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Unitamente alla lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

19.6 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

19.7 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dai precedenti Paragrafi da 19.3 a 19.5 sono considerate come non presentate.

19.8 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

19.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (i)* dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto infra precisato;

- (ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- (iii) qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- (iv) qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge.

19.10 Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

19.11 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente Paragrafo 19.1, provvedendo - in caso di incremento del numero - alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

19.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletto/i dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece, uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

19.13 Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.

20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai soci all'atto della nomina del consiglio stesso, e, eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza, rinuncia o di impedimento.

21. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero da qualunque altro amministratore, nel comune dove ha sede la Società ovvero altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

21.2 La convocazione si effettua mediante avviso da spedirsi a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 24 ore prima dell'orario fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 5 ore prima, via lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

21.3 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

22. DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, da altro amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

22.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

22.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

23. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli amministratori non spetta alcun compenso, fatta salva la diversa deliberazione dell'assemblea dei soci e fatta, altresì, salva la facoltà dell'assemblea dei soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'assemblea dei soci può, altresì, stabilire un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le relative modalità. L'assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

23.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa esibizione di idonea documentazione probatoria.

24. POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI POTERI

24.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci.

24.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Gli organi così delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno una volta ogni 3 mesi.

25. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

25.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun amministratore delegato, ove nominato.

25.2 Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e *ad negotia*, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

26. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1 Il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

26.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi, nelle quali i candidati, in possesso della disciplina di legge di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo e devono risultare in un numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti.

26.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 2 giorni di calendario prima della data dell'assemblea.

26.4 Hanno diritto di presentare le liste quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Unitamente alla lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

26.5 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.6 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dai precedenti Paragrafi da 26.2 a 26.5 sono considerate come non presentate.

26.7 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

26.8 Al termine della votazione, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i)* dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- (ii)* dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi ("lista di minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- (iii)* in caso di presentazione di una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

26.9 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato

successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

26.10 Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

26.11 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

26.12 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

26.13 Il collegio sindacale esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita dall'assemblea dei soci, per volontà della stessa o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

27. ESERCIZI SOCIALI E DESTINAZIONE DEGLI UTILI NETTI

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.

27.3 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

28. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

29. FORO COMPETENTE

29.1 Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi incluse quelle relative alla validità delle delibere assembleari – promossa da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sarà di competenza esclusiva del foro di Milano, salva diversa inderogabile disposizione di legge.

30. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

31. DEFINIZIONI

31.1 In aggiunta agli altri termini con la lettera iniziale maiuscola definiti altrove, i termini indicati nel presente Statuto con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito indicato:

Affiliato	indica, con riferimento ad una Persona, una Persona che, direttamente o indirettamente, (i) Controlla tale Persona; è Controllata da tale Persona ovvero (iii) è Controllata dalla medesima Persona che Controlla, direttamente o indirettamente, tale Persona.
Azione/i	indica una qualsiasi azione, ordinaria o di qualsiasi categoria del capitale sociale della Società.
Controllo	indica il controllo ex articolo 2359, primo comma, n.1, e comma 2, del Codice Civile e i termini "Controllato" e "Controllante" devono essere interpretati di conseguenza.
Esperto Indipendente	indica un advisor finanziario indipendente di primario standing nazionale e/o internazionale designato dal Socio Ricevente e comunicato al Socio Trasferente (insieme, i "Soci Interessati"). Il Socio Trasferente avrà il diritto di richiedere – a pena di decadenza entro 3 Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del Socio Ricevente con cui lo informa della designazione dell'Esperto Indipendente – che l'Esperto Indipendente sia nominato di comune accordo dai Soci Interessati. In tal caso, se i Soci Interessati non sono in grado di raggiungere un accordo nel termine di 5 Giorni Lavorativi, l'Esperto Indipendente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del Socio Interessato più diligente, restando in ogni caso inteso che: (i) l'Esperto Indipendente agirà quale arbitratore ai sensi degli articoli 1349, comma 1 (senza mero arbitrio), e 1473 del Codice Civile; (ii) l'Esperto Indipendente avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà richiedere ai Soci Interessati – e questi ultimi, ciascuno per quanto in proprio potere, saranno obbligati a fornire all'Esperto Indipendente se e per quanto ne abbiano la disponibilità – le informazioni, i dati e i documenti necessari e/o anche solo opportuni per l'espletamento dell'incarico per quanto rispettivamente in loro possesso; (iii) l'Esperto Indipendente consentirà a ciascun Socio Interessato di illustrare la propria determinazione; (iv) l'Esperto Indipendente motiverà la propria decisione; (v) l'Esperto Indipendente, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso ai libri e alle scritture contabili della Società nei limiti ed ai fini dell'espletamento del proprio mandato; (vi) le decisioni dell'Esperto Indipendente saranno definitive e vincolanti tra i Soci Interessati; (vii) i costi dell'Esperto Indipendente saranno sopportati dai Soci Interessati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, salvo quanto diversamente determinato ai sensi del presente Statuto; (viii) l'Esperto Indipendente provvederà alla determinazione del Fair Value o del Valore di Recesso (a seconda dei casi) entro 20 giorni dalla data del conferimento del proprio incarico, salvo quanto diversamente determinato ai sensi del presente Statuto.
Fair Value	indica il prezzo in denaro degli Strumenti Finanziari in questione per l'acquisto e/o la sottoscrizione dei suddetti Strumenti Finanziari, determinato dall'Esperto Indipendente applicando le metodologie comunemente utilizzate in operazioni della medesima natura e per la valutazione di società operanti nel settore di attività della Società o in

settori di mercato simili, tenuto conto: (a) della situazione patrimoniale, dell'esposizione debitoria e della redditività prospettica della Società, (b) se esistenti, dei valori espressi per società comparabili operanti in Italia e/o in Europa, nonché (c) di ogni circostanza o condizione usualmente presa in esame al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie ivi compresi i prezzi convenuti in relazione a precedenti compravendite di Strumenti Finanziari o prezzi di emissione degli stessi.

Giorno Lavorativo	indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nella città di Milano.
Persona	indica qualsiasi persona, fisica o giuridica, società, associazione, consorzio, partnership, fondo, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto.
Strumenti Finanziari	indica le Azioni, i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove Azioni e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni rimaste inoprate, nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o strumento finanziario che conferisca a qualsiasi titolo al relativo titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e <i>warrants</i>).
Trasferimento	indica qualsiasi forma di trasferimento, <i>inter vivos</i> , a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, legati testamentari, cessioni, fusioni, scissioni, cessioni di azienda e/o rami d'azienda, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, anche sotto forma di contratti preliminari, opzioni e/o contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sugli Strumenti Finanziari. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

Data della richiesta	Data rilascio della certificazione	N° progressivo annuo
<input type="text" value="09/12/2021"/> Ggmmssaa	<input type="text" value="09/12/2021"/> ggmmssaa	<input type="text" value="515204"/>

Su richiesta di:

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CASTOR BIDCO SPA
Nome _____
codice fiscale / partita iva 11676310961
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIA ALESSANDRO MANZONI,38
città 20121 MILANO (MI) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo VINCOLO DI PEGNO

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

Vedi INDICAZIONE ELENCO ISTITUTI ALLEGATO.*

I TITOLI RIMARRANNO VINCOLATI SUL CONTO TITOLI DELL'INVESTITORE SINO AL 23/12/2021

COMPRESO

Data di riferimento

ggmmssaa

Termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.12.09 10:25:22 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

Data della richiesta

Ggmmssaa

Data rilascio della certificazione

ggmmssaa

N° progressivo annuo

Su richiesta di:

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **CASTOR BIDCO SPA**
Nome _____
codice fiscale / partita iva **11676310961**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIA ALESSANDRO MANZONI,38**
città **20121 MILANO (MI)** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione **CERVED GROUP**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**I TITOLI RIMARRANNO VINCOLATI SUL CONTO TITOLI DELL'INVESTITORE SINO AL 23/12/2021
COMPRESO**

Data di riferimento

ggmmssaa

Termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.12.09 10:25:42 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.


Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

*Beneficiario vincolo :

Per il deposito a pegno, i dati dei beneficiari delle varie linee di credito garantite dal pegno titoli sono:

1. Lucid Trustee Services Limited, registered with the companies register of the United Kingdom under no. 10992576 and its registered office at 6th Floor, No 1 Building 1-5 London Wall Buildings, London Wall, London, United Kingdom, EC2M 5PG.
2. Lucid Agency Services Limited, registered with the companies register of the United Kingdom under no. 10987833 and its registered office at 6th Floor, No 1 Building 1-5 London Wall Buildings, London Wall, London, United Kingdom, EC2M 5PG. .
3. J.P. Morgan AG, registered with the Commercial Register B (Handelsregister B) of the local court (Amtsgericht) of the Frankfurt am Main under registration number HRB 16861 and its registered office at Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Germany;
4. Deutsche Bank S.p.A. registered with the Companies Register of Milan-Monza-Brianza-Lodi under registration number 01340740156 and its registered office at Piazza del Calendario 3, Milan, Italy;
5. Goldman Sachs Bank Europe SE, registered with the German Commercial Register (Handelsregister) under no. HRB number: 114190 and its registered office at Marienurm, Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main, Germany; and
6. UniCredit S.p.A., registered with the Companies Register of Milan-Monza-Brianza-Lodi under registration number 00348170101 and its registered office at Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, Milan, Italy.
7. JPMorgan Chase Bank, N.A., Milan Branch, registered with the Companies Register of Milan-Monza-Brianza-Lodi under no. 03739300154, with Numero repertorio economico amministrativo (REA) Milan, 966236 and its registered office at Via Cordusio 3, Milan, Italy.
8. Deutsche Bank Aktiengesellschaft registered with the District Court in Frankfurt am Main under registration number HRB 30 000 and its registered office at Taunusanlage 12, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany;

SOCIETE GENERALE
Securities Services S.p.A



Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.12.09 10:26:01 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale:
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

